




Federazione Gilda-Unams

GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Via Aniene, 14 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: www.gildains.it

PROFESSIONE STABILE, FINALMENTE! (MALGRADO L'EMERGENZA)



INFORMAZIONI UTILI, ANZI NECESSARIE, PER IL PRIMO ANNO DI RUOLO NELLA SCUOLA STATALE

Cari colleghi, finalmente è arrivato per voi il momento tanto atteso dell'incarico a tempo indeterminato, dopo periodi di ansia e di fatica. Ci congratuliamo con voi per questo avvio di una nuova fase professionale, che purtroppo coincide con una situazione diffici-

lissima e mai sperimentata nell'istruzione repubblicana: lo stato di emergenza, prorogato fino ad ottobre, a causa di una pandemia. Stato che ha coinvolto e che coinvolgerà le modalità dell'insegnamento e che richiederà, per ciò stesso, tutta la vostra attenzione, vigile e consapevole,



L'incarico a tempo indeterminato, nella scuola e altrove, è un obiettivo ormai sempre più difficile da raggiungere. Lo stato sociale è sempre più in bilico e i cittadini si sentono spesso precari della vita. L'epidemia di Covid-19 che ha colpito pesantemente il nostro Paese e tutto il mondo ha aggravato la percezione di precarietà della vita. Tuttavia, noi crediamo che lo stato di insicurezza non possa né debba agire sulla volontà di difesa dei diritti fondamentali, quelli contenuti nella nostra Costituzione. Per questo chiediamo, soprattutto ai nuovi colleghi, di non abbandonare la vigilanza e l'attenzione nelle scuole. La scuola della Costituzione è, in questo stato di emergenza, ancora più importante per il nostro futuro ed è affidata all'orgoglio dei docenti e alla loro volontà. La Gilda sarà sempre con tutti coloro che non abbassano la guardia e che difendono la funzione istituzionale della scuola.

Rino Di Meglio
Coordinatore nazionale
della Gilda-FGU



LA GILDA-FGU: LA SCUOLA E NOI DAL 1988 AD OGGI

Da alcuni anni a questa parte, come i colleghi ben sanno, la scuola italiana sta vivendo e subendo situazioni molto più critiche e pericolose di quanto sia successo in passato. Prima, la Legge 107/2015, nota come la *buonascuola*, ha modificato la fisionomia istituzionale della scuola italiana, tratteggiata nella Costituzione, trasformandola in un'azienda sotto il comando del Dirigente scolastico a cui sono stati assegnati poteri assoluti. Poi, l'irrompere della pandemia da Covid-19 e il conseguente stato di emergenza, con la chiusura delle scuole e l'introduzione forzata della DaD (Didattica a Distanza), senza il coinvolgimento propositivo dei sindacati che rappresentano i docenti, ha provocato una mutazione e uno sconvolgimento radicale delle modalità di insegnamento consolidate e rispondenti al dettato costituzionale. Come tutti hanno potuto constatare, nonostante il grande impegno degli insegnanti, la gestione della didattica dell'emergenza da parte del ministero è stata condotta all'insegna della confusione, del velleitarismo e del dilettantismo. Lo stato delle cose è oggi una condizione professionale farraginosa in cui i docenti devono subire conseguenze estenuanti, burocratiche e umilianti che impegnano la maggior parte del *viver loro*. Rispetto alla Legge 107/15, possiamo riconoscere che l'impegno

anche della Gilda ha ottenuto qualche risultato importante.

1. Il fondo per la valorizzazione dei docenti (ex bonus) è ora calcolato sull'intero organico, inclusi i docenti a tempo determinato e le somme non sono più assegnate dal Dirigente con criteri discrezionali, ma contrattate dalle rsu di ogni scuola. Rimane la contrarietà della Gilda alla sua distribuzione anche al personale non-docente, essendo le risorse inizialmente destinate agli insegnanti.

2. Anche per questo anno è stata disapplicata la chiamata diretta dei docenti trasferiti sugli ambiti territoriali. Le sedi ai docenti sono assegnate mediante graduatoria utilizzando i punteggi delle domande di trasferimento. Piccoli passi ma significativi.

Si attendevano altre decisioni che rendessero operative le promesse elettorali, ma l'emergenza sanitaria e quindi sociale e politica ha bloccato ogni eventuale intervento.

In questi anni la Gilda-FGU si è sempre battuta per la scuola della Costituzione e **contro la Legge 107/2015**, al fianco della maggioranza dei docenti italiani e di tutti i sindacati, per una volta uniti e concordi, con manifestazioni, scioperi di intere giornate e degli scrutini, appelli, raccolte di firme, flash mob, presidi davanti al Parlamento.

nella difesa della funzione istituzionale della scuola di cui la libertà d'insegnamento è parte essenziale.

OLTRE A CIO', IN QUESTI ULTIMI DUE ANNI, LO SCENARIO NORMATIVO RELATIVO AL RECLUTAMENTO HA SUBITO DIVERSI INTERVENTI E MODIFICHE CHE HANNO INFLUITO, IN UN PRIMO MOMENTO NELLE PROCEDURE DELLE VOSTRE NOMINE IN RUOLO E IN SEGUITO NEI VINCOLI ALLA POSSIBILITA' DI POTER AVERE UNA SEDE PIU' CONSONA ALLA VOSTRA SITUAZIONE FAMILIARE NEI PROSSIMI 5 ANNI.

Rimangono ancora in piedi alcune regole fondamentali relative alle immissioni in ruolo con il doppio canale di reclutamento (50% da GAE e 50% da Concorsi), sono stati reintrodotti i concorsi ai fini dell'abilitazione cancellando le riforme introdotte dalla legge 107, l'organico dell'autonomia nelle singole scuole non fa distinzione tra organico di diritto e organico di potenziamento, la chiamata diretta e gli ambiti territoriali sono stati superati dal CCNI mobilità 2019/22.

Ciò significa in pratica che il neo-immesso in ruolo verrà assegnato direttamente ad una scuola di titolarità sulla base delle graduatorie e del punteggio conseguito nel Concorso o riportato nelle GAE e che, una volta arrivato alla scuola verrà assegnato alle classi oppure su posti di "potenziamento" secondo i criteri definiti dal PTOF della scuola.

Anche quest'anno però il Governo ed il Parlamento sono intervenuti per cercare di arginare una situazione che diventa ogni anno sempre meno gestibile a causa di un sistema di reclutamento che, malgrado tutti gli interventi sporadici di questi ultimi anni, ha dimostrato di non essere in grado di dare risposte serie e definitive al dilagare del precariato docente con il risultato che il prossimo anno tutte le stime dicono che nelle nostre scuole ci saranno circa 200.000 precari.

Uno dei problemi legati alle assunzioni in ruolo riguarda certamente la farraginosità del sistema concorsuale che, oltre all'esiguità dei posti messi concorso, ha tempi di espletamento troppo lunghi a causa delle problematiche legate al reperimento di colleghi disponibili a lavorare quasi gratuitamente nelle commissioni concorsuali.

Tutto ciò comporta che in gran parte delle regioni di centro nord, le graduatorie concorsuali si esauriscono in breve tempo con il risultato che negli ultimi anni solo poco più del 50% dei posti disponibili alle

immissioni in ruolo sono stati effettivamente assegnati.

Per questo motivo il Ministero ha predisposto due nuovi meccanismi per la copertura dei posti vacanti consentendo agli interessati la possibilità, su base volontaria, di scegliere le province di una regione diversa da quella in cui sono inseriti attualmente. Si tratta dei così detti elenchi aggiuntivi e della chiamata veloce.

Gli elenchi aggiuntivi hanno carattere permanente e riguardano esclusivamente coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito del 2016. Per loro è prevista la possibilità di inserirsi in un elenco aggiuntivo regionale (nella stessa o in una regione diversa da quella di attuale inserimento) in coda alle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 (FIT e straordinario

infanzia/primaria).

La chiamata veloce invece dà la possibilità, per il solo anno in corso, agli interessati di poter far domanda in un'altra regione sulla base delle disponibilità residue che gli USR dovranno mettere prontamente a disposizione.

In pratica, fermo restando la suddivisione tra nomine da GAE e nomine da graduatorie di merito, la procedura prevista per queste ultime seguirà la seguente scansione:

- Graduatorie di merito GM 2016
- Graduatorie di merito GM 2018
- Elenchi aggiuntivi
- Chiamata veloce.

Peccato però che queste modifiche siano poco incentivate dal fatto che la stessa norma abbia introdotto il blocco quinquennale, cioè l'obbligo di permanenza nella scuola di titolarità per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2020/21.

Le uniche eccezioni a questo vincolo riguardano sopravvenute situazioni di esubero/perdenza posto o legate ad una condizione prevista dalla legge 104, purché intervenute successivamente alla data di scadenza dei rispettivi bandi.

Ancora una volta è facile prevedere che queste soluzioni influiranno solo marginalmente sull'assegnazione delle nomine a tempo indeterminato.

La Gilda degli Insegnanti da tempo continua a richiedere un intervento organico e di prospettiva basato sulla realtà e non su mere ed astratte affermazioni di principio o con soluzioni improvvisate che non funzionano nemmeno sulla carta.

L'incarico a tempo indeterminato, non solo nella scuola, è un obiettivo ormai sempre più difficile da raggiungere. Lo stato sociale è sempre più in bilico e i cittadini si sentono spesso precari della vita. L'epidemia di Covid-19 che ha colpito pesantemente il nostro Paese e tutto il mondo ha aggravato questa percezione di incertezza.

Tuttavia, noi crediamo che lo stato di insicurezza non possa né debba agire sulla volontà di difesa dei diritti fondamentali, quelli contenuti nella nostra Costituzione.

Per questo chiediamo, soprattutto ai nuovi colleghi, di non abbandonare la vigilanza e l'attenzione nelle scuole. La vera scuola, quella della Costituzione è, in questo stato di emergenza, ancora più importante per il nostro futuro ed è affidata all'orgoglio dei docenti e alla loro volontà.

La Gilda sarà sempre con tutti coloro che non abbassano la guardia.

Rino Di Meglio
Coordinatore nazionale della Gilda-FGU



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLO 33

- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



LA POSIZIONE DELLA GILDA SUL PRECARIATO

È ora di mantenere le promesse e stabilizzare i precari della scuola

La GILDA degli Insegnanti continua a chiedere al Parlamento e al Governo

- Un piano di assunzioni pluriennale che, partendo dalle graduatorie attualmente esistenti, possa garantire un regolare turnover con personale qualificato e adeguatamente formato.
- Una fase transitoria di reclutamento che consenta ai precari che hanno lavorato per anni nella scuola pubblica statale di veder valorizzata l'esperienza acquisita sul campo.
- Un serio piano di formazione e di aggiornamento del personale docente che consenta di stabilire norme certe, lineari e costanti nel tempo in modo per chiunque voglia entrare nel mondo della scuola.
- Di garantire l'istituzione di TFA di sostegno in numero adeguato rispetto alla reale distribuzione dei posti disponibili.
- Di calmierare il costo previsto per la specializzazione su sostegno e per i PAS finalizzati all'abilitazione attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc e con agevolazioni fiscali.

Diritti, prerogative, adempimenti per entrare con sicurezza nella nuova condizione professionale.

Il personale docente assunto in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, **all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato**, è tenuto ad una serie di adempimenti per regolarizzare l'assunzione e le proprie posizioni contributive.

Alcune domande sono obbligatorie, altre si presentano **nel proprio ed esclusivo interesse**.



I DOCUMENTI INDISPENSABILI

Dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il docente **non è tenuto a presentare**

alcun documento. Sono sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione alle pro-

cedure di reclutamento a suo tempo presentate dai candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi o nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.

Il rilascio di certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione è previsto **solo nei rapporti fra privati**. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichia-



razioni sostitutive, di cui agli articoli **46 e 47 del DPR 445/2000**. Saranno le stesse istituzioni scolastiche a dover acquisire i "documenti di rito" del personale neo assunto in ruolo.

Per l'assunzione nel **pubblico impiego**, inoltre, non è più necessaria la presentazione di **certificazioni sanitarie** e in particolare del **certificato medico di idoneità fisica**.

E' stato introdotto il certificato antipedofilia per tutti i lavoratori dipendenti assunti dopo il 6/4/2014, che per la loro attività abbiano contatti diretti e regolari con minori. Per il personale della scuola è previsto che, all'atto dell'assunzione e su delega dell'interessato, il Dirigente scolastico richieda il certificato penale per accertarsi che il lavoratore non sia stato condannato per reati contro minori. In attesa del documento, lo stesso Dirigente può accettare un'auto-certificazione in cui il dipendente dichiara di non essere stato con-

dannato per reati contro i minori. **Per tale adempimento, comunque, il MIUR non ha ancora emanato una specifica regolamentazione.**

Al personale neo assunto in ruolo rimane l'obbligo di:

- **dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità** richiamate dall'art. 508 del D. L.vo 297/1994 e dall'art. 53 del D. L.vo 165/2001. Perciò, **è necessario che il neoimmesso in ruolo non si trovi in costanza di rapporto di lavoro con altre amministrazioni o privati e che non sia titolare o contitolare di un'impresa.**

Inoltre, dovrà:

- **autorizzare la scuola** all'utilizzo e trattamento dei dati personali;
- **comunicare** la modalità di riscossione dello stipendio;
- **richiedere** eventuali deduzioni per coniuge, figli o altri familiari a carico;
- **presentare** eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare.

All'atto dell'assunzione, il docente

deve **dichiarare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza** presso le Amministrazioni statali e altri enti pubblici, **il servizio militare, i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di privati o in qualità di lavoratore autonomo oppure libero professionista, nonché i titoli di studio conseguiti.**

Il **modulo** e le istruzioni per la compilazione potranno essere richiesti alla scuola di servizio.

La dichiarazione dei servizi va presentata anche se negativa. I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere riscattati e computati ai fini del trattamento di pensione; il dipendente può presentare una dichiarazione integrativa entro due anni da quella originaria. La dichiarazione dei servizi può essere presentata anche on line tramite IOL.

Si rammenta che le dichiarazioni false comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, **ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.**

I DOCUMENTI NON OBBLIGATORI MA MOLTO UTILI

Vi sono inoltre alcune domande non obbligatorie che è bene presentare, altrimenti si rischia

di perdere dei diritti che riguardano la progressione economica e di carriera e la pensione futura.

DOMANDE AI FINI DELLA PENSIONE

Ai fini della previdenza, quindi della pensione, è possibile ricostruire la propria posizione contributiva presentando domanda di computo, riscatto o ricongiunzione dei periodi





di attività antecedenti l'immissione in ruolo per i quali siano stati versati i contributi.

In altri termini, ai fini di un'unica pensione, sarà possibile sommare sia i periodi di lavoro svolto presso privati o come attività autonoma e professionale, sia quelli prestati presso le pubbliche amministrazioni e presso la scuola.

L'Amministrazione e l'INPS valutano autonomamente i servizi ai fini della pensione "utili ex se"; cioè il servizio di ruolo, gli incarichi a tempo indeterminato, il servizio militare. **La richiesta non è necessaria, ma è consigliata.** Per tutti gli altri servizi, l'interessato deve chiedere all'ente previdenziale (l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici) la valutazione ai fini pensionistici. Successivamente l'INPS emetterà un provvedimento specifico:

1. di **"computo"**, cioè senza onere per l'interessato, ma con spostamento di contributi da altra gestione;
2. di **"riscatto"**, ovvero con onere economico a carico dell'interessato;
3. di **"ricongiunzione"**, ai sensi della legge 29/1979 (come modificata dal D.L. 78/2010)

e della legge 45/1990, quasi sempre con onere a carico dell'interessato.

Queste domande riguardano tutti i periodi con iscrizione a regimi previdenziali diversi,

butiva e all'età all'atto della presentazione; in ogni caso, occorre presentarle almeno due anni prima del pensionamento.

A domanda **sono computabili:**

- i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento di contributi INPS;
- i servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o locali con versamento di contributi ex CPDEL;
- i servizi di volontariato nei Paesi in via di sviluppo prestati anteriormente alla nomina in ruolo.

A domanda **sono valutabili** (in quanto coperti da contribuzione figurativa):

- il servizio militare di leva o



Si consiglia di presentare le domande il prima possibile poiché l'onere di riscatto è calcolato in relazione allo stipendio, all'anzianità contributiva e all'età del richiedente all'atto della presentazione; in ogni caso, occorre presentarle almeno due anni prima del pensionamento.

l'indennità di disoccupazione, la durata dei corsi di laurea e delle specializzazioni, il servizio militare di leva o il servizio civile, nonché le attività di lavoro autonomo o di libero professionista.

Si consiglia di presentare le domande il prima possibile poiché l'onere di riscatto è calcolato in relazione allo stipendio, all'anzianità contri-

il servizio civile;

- l'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di impiego.

A domanda **sono riscattabili**, anche parzialmente:

- i periodi di studi universitari (a prescindere dalla qualifica di appartenenza);
- il diploma ISEF;
- il diploma Accademia di Belle Arti;

- il diploma universitario;
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- l'astensione facoltativa, fino a 6 mesi per ogni gravidanza intervenuta al di fuori del rapporto di impiego;
- i periodi di assistente universitario o professore incaricato a titolo gratuito;
- i periodi di insegnante nelle scuole legalmente riconosciute per i quali c'è stata retribuzione e regolare pagamento dei contributi;
- la decorrenza giuridica della nomina in ruolo antecedente a quella economica, nel caso in cui i periodi di decorrenza retroattiva del ruolo non fossero coperti da contribuzione.

Sono riscattabili nella misura massima di 3 anni i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/96 (aspettativa per motivi di famiglia o di studio, interruzioni per motivi disciplinari, periodi di part-time). A domanda **sono ricongiungibili**:



- i periodi coperti da contribuzione presso altre Casse INPS (Legge 29/1979);
 - i periodi di disoccupazione (con contribuzione INPS);
 - i periodi di iscrizione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990).
- Nell'ipotesi che la ricongiunzione di periodi posseduti in gestioni pensionistiche diverse fosse molto onerosa, rimane la facoltà di rinunciare alla ricongiunzione e al momento del pensionamento optare per il cumulo, che consiste nella

somma di tutti i periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico.

In questo caso, la pensione corrisposta dall'INPS sarà calcolata pro-quota: proporzionalmente ai periodi posseduti nei diversi regimi e secondo le regole di ciascuna gestione previdenziale.

Nel caso di attività lavorative svolte all'estero, per le quali non è prevista la ricongiunzione, si applica la totalizzazione.

DOMANDA AI FINI DEL TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è costituito dall'accantonamento, da parte dell'amministrazione, di una somma calcolata sullo stipendio mensile. **Esso viene riscosso dopo la cessazione dal servizio.**

I neo assunti in ruolo, che sono in regime di TFR; non possono più riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i periodi relativi ai corsi di laurea o specializzazione, né i servizi non di ruolo al cui termine il dipendente ha già percepito il TFR. **Unica eccezione riguarda il personale in servizio il 30/5/2000** il quale può riscat-



tare ai fini del TFR i servizi precedenti purché gli stessi non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'ex INPDAP o dato luogo al pagamento del trattamento stesso.

Sono ormai rari i docenti neo immessi in ruolo che si trovano in queste condizioni, perché l'eventuale riscatto riguarda i servizi prestati fino all'a.s. 1998-1999, per i quali non era previsto il pagamento dell'indennità di buonuscita.

La domanda di riscatto ai fini del TFR si può presentare all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

RICOSTRUZIONE AI FINI DELLA CARRIERA

Ai docenti neo assunti in ruolo, durante il periodo di prova e dell'anno di formazione, è

corrisposto lo stipendio iniziale. Dopo il superamento del **periodo di prova e la conferma in ruolo**, il docente può chiedere il riconoscimento dei servizi preruolo valutabili ai fini della carriera e della progressione economica.

Pertanto, il suo stipendio può

aumentare se gli anni di servizio riconosciuti determinano l'inquadramento in una fascia stipendiale successiva a quella iniziale.

Tale riconoscimento si ottiene mediante il provvedimento di ricostruzione di carriera.



Dopo la conferma, si effettua l'inquadramento nella classe stipendiale prevista dal Contratto considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici; mentre l'anzianità ai soli fini economici temporaneamente non si considera.



Il comma 109 dell'art. 1 della legge 107/2015 dispone che la domanda per la ricostruzione di carriera deve essere presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre.

Si ricorda che **la ricostruzione di carriera non è attivata automaticamente** ma occorre presentare domanda dopo la conferma in ruolo tramite Istanze on line.

Il diritto al riconoscimento dei servizi preruolo decade dopo 10 anni dalla data della conferma in ruolo, mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni. **Gli eventuali benefici economici derivanti dall'inquadramento**

nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità giuridica ed economica decorrono dalla data della stessa conferma.

I principali servizi preruolo riconoscibili ai fini della carriera cambiano in relazione al tipo di servizio prestato e al ruolo ricoperto.


I principali servizi e quelli più ricorrenti sono:

a. **per i docenti nelle scuole secondarie**, i servizi prestati nelle scuole secondarie statali e pareggiate (escluse quindi le paritarie e le legalmente riconosciute), nonché i servizi di ruolo e non di ruolo nelle scuole primarie statali o parifica-

te/paritarie, sussidiarie o sussidiate (sono escluse le scuole d'infanzia);

b. **per i docenti delle scuole primarie**, i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate/paritarie, nelle scuole secondarie statali o pareggiate (escluse quindi le paritarie e le legalmente riconosciute), nelle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non, prestati nelle scuole materne statali e comunali con nomina approvata dall'ufficio scolastico; con esclusione quindi delle scuole materne paritarie o non paritarie;

c. **per i docenti delle scuole**



dell'infanzia, gli stessi servizi riconosciuti agli insegnanti delle scuole primarie.

I servizi si riconoscono ad anno scolastico intero, a prescindere dal numero di ore settimanali e a condizione che abbiano avuto la durata minima, nel medesimo anno scolastico e nello stesso ordine di scuola, di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure il servizio è stato continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali o esami.

I servizi per essere riconosciuti devono essere stati prestati col possesso del prescritto titolo di studio.

I periodi riconosciuti ai fini della carriera sono distinti in due tipologie:

1. **ai fini giuridici ed economici**, i primi 4 anni per intero più i due terzi degli anni eccedenti;
2. **ai soli fini economici** il restante terzo.

Dopo la conferma, si effettua l'inquadramento nella classe stipendiale prevista dal Contratto considerando provvisoriamente solo l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici; mentre l'anzianità ai soli fini economici temporaneamente non si considera.

Le attuali fasce stipendiali si articolano nelle seguenti fasce di anzianità:

“da 0 a 8 anni” (classe 0), “da 9 a 14 anni” (classe 9), “da 15 a 20 anni” (classe 15), “da 21 a 27 anni” (classe 21), “da 28 a 34 anni” (classe 28); da 35 sino a fine servizio (classe 35). Poiché l'anno 2013 non è riconosciuto valido ai fini della progressione economica, il passaggio alla classe successiva avviene con un anno di ritardo.

L'anzianità posseduta **ai soli fini economici** sarà attribuita al compimento dell'anzianità giuridica ed economica prevista per i diversi ordini di scuola, ed esattamente:

- al compimento del 16° anno, per i docenti laureati delle scuole secondarie di secondo grado;
- al compimento del 18° anno, per gli altri docenti.

Ai fini della progressione economica e di carriera è riconosciuto anche il **servizio militare di leva o quello sostitutivo**. Dal 30/1/1987 è riconosciuto ex-se (come se si trattasse di servizio di ruolo) per l'effettiva durata, a prescindere dal rap-

porto di impiego costituito o meno. Quello prestato prima della data suindicata è riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio.

MOBILITÀ E BLOCCO QUINQUENNALE

Il blocco quinquennale per tutti i docenti che riceveranno una nomina in ruolo a partire dal 1 settembre 2020 è frutto di un articolo del decreto legge 126 convertito in legge 159 il 20 dicembre scorso. In pratica tutti i docenti che si vedranno assegnata una cattedra a tempo indeterminato da adesso in poi avranno l'obbligo di permanenza per 5 anni nella scuola di titolarità che verrà loro assegnata.

Il testo prevede che questi docenti non potranno chiedere il trasferimento, né tantomeno l'assegnazione provvisoria, **nei 5 anni scolastici susseguenti la loro nomina**. Uniche due eccezioni all'applicazione di questo vincolo riguardano:

- Situazioni di sopravvenuto esubero o soprannumero
- Il personale con handicap personale grave (legge 104 art 33 comma 6)
- Il personale che assiste una persona con handicap grave (legge 104 art 33 comma 3).

Attenzione però: le deroghe previste per la legge 104 sono applicabili solo se le condizioni che hanno portato al riconoscimento degli articoli della legge 104 menzionati sono intervenute **dopo la data di scadenza dell'iscrizione ai bandi di concorso**.

PENSIONE COMPLEMENTARE, FONDO SCUOLA ESPERO



Negli ultimi decenni il sistema pensionistico italiano ha subito radicali cambiamenti. Ciò nasce dal fatto che nel nostro Paese, da un lato si vive più a lungo, e di conseguenza si pagano pensioni a più persone e per più tempo, dall'altro è rallentata la crescita sia economica che demografica.

Per mantenere il sistema previdenziale in equilibrio si sono rese necessarie varie riforme per effetto delle quali non sarà possibile conservare inalterato l'attuale rapporto favorevole tra la pensione e l'ultima retribuzione percepita. Infatti, i futuri pensionati, rispetto al loro stipendio, percepiranno meno di quanto percepisce chi è andato in pensione con le vecchie regole.

Per molti lavoratori la sola pensione pubblica non sarà più sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello goduto durante l'attività lavorativa.

Per questi motivi alla pensione pubblica (primo pilastro) è stata affiancata la previdenza complementare (secondo pilastro), allo scopo di integrare la prestazione pensionistica obbligatoria.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, IL FONDO SCUOLA ESPERO

La previdenza complementare rappresenta quindi una scelta necessaria per coloro che, quando smetteranno di lavorare, non vorranno subire un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita.

Il Fondo Scuola Espero è il fondo pensione per tutti i dipendenti della scuola, che offre l'opportunità di costruire la pensione complementare.

Espero è un'associazione senza fini di lucro, che lavora unicamente nell'interesse dei propri aderenti con l'obiettivo di permettere all'aderente di costruire una pensione complementare per integrare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

È amministrato e controllato dai rappresentanti eletti dai lavoratori e dai componenti designati dal datore di lavoro. Attualmente conta più di 100.000 soci.

È un fondo pensione a capitalizzazione individuale e contribuzione definita. Ogni lavoratore che aderisce al fondo apre un proprio conto



individuale dove confluiscono i contributi versati.

ADESIONE

L'adesione si effettua andando sul sito internet www.fondoespero.it. Successivamente, per completare il procedimento, bisogna accedere nell'area riservata del Portale NoiPA, nella sezione Previdenza Complementare. Per l'iscrizione deve essere inserito il Pin dispositivo, da richiedere alla Scuola di servizio nel caso l'interessato non lo possieda già.

I VERSAMENTI NEL CONTO PERSONALE

Il finanziamento del Fondo avviene mediante una contribuzione reale e una contribuzione figurativa (virtuale).

1. La contribuzione reale è determinata:

- dal contributo del datore di lavoro, 1% della retribuzione lorda;
- dal contributo del lavoratore, 1% della retribuzione lorda;
- dal contributo volontario del lavoratore, fino al 20% della retribuzione lorda;
- dai rendimenti conseguiti con l'investimento dei contributi sui mercati finanziari.

2. La contribuzione figurativa (virtuale) è costituita da:

- un conto di *natura figurativa* dove sono accantonate le quote del TFR che l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, al termine del rapporto di lavoro, conferirà ad Espero.

I VANTAGGI FISCALI

1. DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende il contributo del lavoratore e del datore di lavoro e gli eventuali versamenti volontari, è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che si deve pagare in base al reddito.

2. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dal 2018 sono state introdotte agevolazioni fiscali sulle prestazioni del Fondo durante la fase di erogazione, sia sulla pensione complementare sia sul capitale. Ora l'aliquota fiscale applicata è del 15% e, per ogni anno di adesione successivo al 15°, l'aliquota

decrece di 0,3 punti percentuali annui, fino ad arrivare al 9%.

3. TASSAZIONE DEI RENDIMENTI E COSTI DI GESTIONE

Rispetto al 26% normalmente applicato ai rendimenti finanziari, i rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati al 20% e, per alcune tipologie di titoli pubblici, l'aliquota scende al 12,5%.

I costi di gestione dei fondi negoziali, come il Fondo Espero, sono notevolmente più bassi dei Fondi Pensione Aperti e dei PIP.

Anni di permanenza	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi Pensione Negoziali	0,57	0,39	0,26
Fondi Pensione Aperti	1,51	1,31	1,18
PIP nuovi	2,65	2,18	1,80

Indicatore Sintetico dei Costi (dati Covip di febbraio 2016; valori percentuali)

LA GESTIONE FINANZIARIA: LA SCELTA TRA DUE COMPARTI E I RENDIMENTI

Espero offre agli aderenti la possibilità di scegliere tra due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento:

- Il Comparto **GARANZIA** è caratterizzato da una garanzia di restituzione del capitale;
- il Comparto **CRESCITA**, con profilo di rischio medio-basso è leggermente più dinamico del precedente.

All'atto dell'adesione, l'aderente sceglie il comparto in cui fa confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto crescita. Dopo almeno 12 mesi di permanenza in un comparto, è possibile modificarlo.

Da aprile 2009 (avvio gestione finanziaria) a ottobre 2019 il comparto Crescita ha realizzato un rendimento medio annualizzato del 4,28%; nello stesso periodo il rendimento del comparto Garanzia è stato pari al 1,67%.

LE PRESTAZIONI PRE-PENSIONAMENTO

ANTICIPAZIONE

Dopo 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un'anticipazione nei seguenti casi:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé, per i figli o per



il coniuge in regime di comunione dei beni;

• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti per sé, i figli o il coniuge fiscalmente a carico;

• spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L'anticipazione può riguardare l'intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte. Sono escluse dall'anticipazione le contribuzioni figurative Tfr accantonate presso l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

TRASFERIMENTO

È possibile chiedere il trasferimento ad un altro fondo della posizione maturata con Espero:

- in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, dopo almeno 3 anni di iscrizione;
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo per dimissioni, pensionamento, licenziamento ecc.

LE PRESTAZIONI POST-PENSIONAMENTO

Può richiedere il riscatto della posizione accumulata l'iscritto che cessa l'attività lavorativa per le seguenti cause:

- Inabilità, mobilità, fondo esuberi, fallimento



e per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti;

• Scadenza del contratto, dimissioni, licenziamento e altre cause dipendenti dalla volontà delle parti.

• Decesso. In caso di decesso dell'associato prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli o, in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell'iscritto. Se mancano i suddetti soggetti l'iscritto può designare un beneficiario. Qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo (D.lgs. 124/1993).

Al momento del pensionamento, l'iscritto pubblico potrà scegliere tra le seguenti opzioni per la restituzione del montante finale:

- trasformazione dell'intero montante in rendita (pensione annua);
- 50% del montante in capitale e 50% in rendita;
- 100% capitale, qualora la rendita di Espero sia inferiore all'assegno sociale INPS.

L'aderente, che possiede i seguenti requisiti, ha anche la facoltà di chiedere che la prestazione sia erogata, in tutto o in parte, in forma di RITA (*Rendita Integrativa Temporanea Anticipata*):

- Cessazione attività lavorativa non oltre 5 anni prima della maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (10 anni nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi);
- 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Tale prestazione è tassata con aliquota agevolata al 15%.

IL SITO DI FONDO ESPERO

Tramite il sito www.fondoespero.it è possibile:

- Controllare e gestire la propria posizione accedendo all'area riservata;
- Scaricare la modulistica;
- Rimanere aggiornati sulle news del Fondo. Inoltre, dal Portale NoiPA è possibile: aderire o modificare la contribuzione volontaria.



PROVA E FORMAZIONE

I docenti assunti a tempo indeterminato devono essere nominati in prova e ammessi ad un anno di formazione (articoli 437 e 440 D. L.vo 297/1994, commi da 115 a 120 legge 107/2015).

L'obbligo contrattuale per il neo-assunto prevede un anno di prova dal punto di vista amministrativo contestuale ad un anno di formazione. Per **periodo di prova** s'intende che, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, occorre prestare effettivamente servizio per non meno di 180 giorni, di cui almeno 120 per le attività didattiche. **Il periodo è valido anche se è di orario inferiore a quello di cattedra.**

Nei **periodi computabili** ai fini del compimento dei 180 giorni vanno annoverati i giorni effettivi di lezione e anche i seguenti periodi:

- le domeniche e tutte le altre festività, comprese le 4 giornate delle festività soppresse, il giorno libero dall'insegnamento, le vacanze di Natale e Pasqua, purché l'interessato sia in servizio il giorno antecedente o



Per periodo di prova s'intende che, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, occorre prestare effettivamente servizio per non meno di 180 giorni, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Il periodo è valido anche se è di orario inferiore a quello di cattedra.

- quello di ripresa dell'attività;
- le interruzioni del servizio per ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, alluvioni, utilizzo dei locali scolastici per elezioni politiche, amministrative e referendum);
- la chiusura anticipata delle scuole per uso dei locali scolastici per le elezioni;
- i giorni compresi tra il 1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, purché il collegio dei docenti, nel quale è presente il docente in prova, si riunisca per l'elaborazione del piano

- annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno;
- il servizio in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato. Lo stesso dicasi per i nominati in qualità di membri esterni, purché per materie comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova;
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti

dall'Amministrazione scolastica;

- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Non sono computabili:

- i periodi di ferie e le due giornate delle festività soppresse che vanno aggiunte alle ferie;
- ogni tipo di assenza, eccetto l'aspettativa per mandato parlamentare;
- i permessi retribuiti e non;
- la chiusura della scuola per le vacanze estive, eccetto la partecipazione agli esami.

L'anno di **formazione è previsto per i neo assunti in ruolo e per i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo, dalla legge 107/2015 e anche dall'art. 68 del CCNL vigente**, pertanto costituisce anche un obbligo contrattuale. L'obbligo della formazione in ingresso riguarda quindi:

- i docenti neo immessi in ruolo per superamento di concorso a cattedre per esami e titoli;
- i docenti neo immessi in ruolo in base alle Graduatorie ad Esaurimento.
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. **(come da circolare ministeriale Prot. n.36167 del 5/11/2015)**

Il docente neo immesso in ruolo, entro il secondo mese di attività, con la collaborazione del docente tutor, deve predisporre un **primo bilancio in forma di autovalutazione strutturata** delle proprie competenze, in modo da far emergere i punti da potenziare, per elaborare un **progetto personalizzato di formazione in servizio**. Ricordiamo che di solito le scuole ritardano l'avvio delle procedure per l'anno di formazione e dell'assegnazione del tutor. In caso di ritardo, è opportuno che gli interessati richiedano l'avvio delle

procedure al Dirigente scolastico anche in maniera formale (per iscritto o e-mail).

Il Dirigente Scolastico assieme al docente neo immesso in ruolo, sentito il docente tutor, in relazione ai bisogni della scuola stabiliscono, con un apposito **patto per lo sviluppo professionale**, gli obiettivi di sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali da raggiungere o migliorare attraverso:

- le **attività formative previste nell'anno di prova**;
- la **partecipazione alle attività formative attivate dall'istituzione scolastica**.

Al termine del periodo di prova il neo immesso in ruolo, con il tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi professionali e gli eventuali nuovi sviluppi da ipotizzare. Nel corso del periodo di formazione il neo assunto cura la predisposizione di un proprio por-



Al termine del periodo di prova il neo immesso in ruolo, con il tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi professionali e gli eventuali nuovi sviluppi da ipotizzare.

tfolio professionale. Il portfolio è suddiviso in 4 parti:

- a) descrizione del **curriculum professionale** del docente;
- b) **elaborazione di un bilancio di competenze**, all'inizio del percorso formativo;
- c) **documentazione di fasi significative** della progettazione didattica, delle attività svolte e delle verifiche intraprese:
 - stesura n.1 Unità didattica, fase iniziale "peer to peer";
 - stesura n.1 Unità didattica, fase finale "peer to peer";
- d) **d) realizzazione di un bilancio conclusivo e definizione** dei bisogni educativi futuri

In sintesi l'anno di formazione ha dei precisi **steps** fissati dalla normativa e prevede l'attivazione di momenti di formazione e osservazione con il tutor:

- 6 ORE:** Due incontri propedeutici e di restituzione strutturati in:
 - 3 ore accoglienza neoassunti e presentazione del percorso formativo organizzati dagli Uffici Scolastici Territoriali e dagli Istituti capofila;
 - 3 ore per resoconto e consegna.

12 ORE: Possono essere svolte in due modalità: Quattro laboratori formativi, di norma di 3 ore in presenza, o 3 Laboratori di 4 ore in presenza. A livello territoriale i docenti potranno optare tra le diverse proposte (se previste più proposte) formative, eventualmente offerte. Gli stessi verranno "tarati" sui bisogni formativi dei docenti neoassunti. Visiting in Scuole Innovative, due giorni di visiting della durata di 6 ore. La scelta del Visiting è a numero limitato su domanda.

- 12 ORE:** Attività "peer to peer" con il tutor:
 - 2 ore in comune per la progettazione condivisa iniziale;
 - 4 ore di osservazione del neo-

oimesso in ruolo nella classe del tutor;

- 4 ore di osservazione del tutor nelle attività didattiche attivate nella classe del neoimpresso in ruolo;
- 2 ore in comune per condivisione e progettazione bilancio competenze finali.

20 ORE: Formazione on line, su piattaforma INDIRE; strutturata in:

- Bilancio delle competenze iniziali
- Curriculum vitae
- Unità Didattica Iniziale
- Questionari Informativi
- Bilancio Competenze finali e Bisogni Educativi Futuri

PER UN TOTALE DI 50 ORE

Alla fine del percorso dalla piattaforma INDIRE sarà possibile scaricare l'intera documentazione in PDF che raccoglie l'intero percorso di formazione (sopra descritto) da consegnare alla Commissione Valutatrice.

La Commissione Valutatrice è così costituita:

- **Dirigente Scolastico** (a cui spetta la decisione finale per la conferma o meno del superamento dell'anno di prova)
- **N.° 2 Docenti** scelti dal Collegio Docenti
- **N.° 1 Docente** scelto dal Consiglio d'Istituto
- **Tutor Docente.**

Durante il colloquio finale il Tutor presenterà il percorso fatto dal Docente illustrando i punti di forza ed eventuali criticità emerse durante l'Anno di prova.

Si rammenta che per il percorso formativo sono ammesse solo 3 ore di assenza debitamente giustificate.

E' bene non preoccuparsi dei ritardi strutturali che contraddistinguono da sempre l'efficienza del MIUR e degli enti coinvolti nella formazione (USR, ATP, INDIRE).

La Gilda degli Insegnanti ha espresso critiche e perplessità in più occasioni circa la serietà e l'utilità dei corsi di formazione organizzati dall'amministrazione.

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, infine, è sottoposto a valutazione da parte del Dirigente Scolastico, sentito il comitato per la valutazione, composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di **tutor**.

egli prestatò i 180 giorni di servizio e partecipato alle attività di formazione.

In caso di prestazione del servizio inferiore a 180 giorni, il periodo di prova è prorogato di un anno con provvedimento motivato ed adottato entro il termine di 90 giorni. In questo caso non vi sono limiti al numero delle possibili proroghe del periodo di prova.

Invece la proroga può essere disposta per una sola volta, quindi per un solo anno scolastico, quando si ritenga necessario acquisire ulteriori



Il punto di riferimento fondamentale della Gilda è la Costituzione italiana, secondo cui la Scuola ha la funzione istituzionale (una sorta di mandato sociale) di formare le nuove generazioni. Non è un caso che lo stato giuridico dei docenti sia così concepito: la "funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".

Le ipotesi di **mancata conferma in ruolo** sono essenzialmente riconducibili a due situazioni:

- a) Mancato superamento del periodo di prova, perché non sono stati prestati i 180 giorni di servizio prescritti.
- b) Esito sfavorevole dell'anno di formazione, perché il Dirigente Scolastico e il comitato di valutazione accertano un'incapacità del docente, pur avendo

elementi di valutazione nel caso di esito sfavorevole della prova.

Se, a seguito della proroga, l'anno di prova non è superato, il docente sarà licenziato oppure restituito al ruolo precedente.

Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma.

segue da pag 1

La Gilda degli Insegnanti, la più grande Associazione professionale dei docenti italiani con fini anche sindacali, ha confermato la sua storia e la sua politica sempre dalla parte della scuola della Costituzione e dei docenti fin dal lontano 1988. Allora, in concomitanza con un grande movimento di protesta di insegnanti italiani, decisi a manifestare e a scioperare per ottenere stipendi più dignitosi, è nata la Gilda degli Insegnanti. Proprio grazie a questa reazione eccezionale, fu stipulato l'ultimo contratto positivo per la categoria e ciò avvenne anche grazie all'azione della nostra Associazione e alla messa in discussione della logica del sindacalismo tradizionale che aveva relegato scuola e docenti in secondo piano. In seguito, a grandi linee, e solo per informazione storica, la Gilda-FGU può vantare come battaglie vinte: il recupero degli scatti di anzianità relativi agli anni 2010, 2011 e 2012; per i precari, la sentenza della Corte di Giustizia Europea (non dimentichiamo che tutto è cominciato proprio dalla Gilda che ha commissionato nel 2008 uno studio di fattibilità per il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, punto di partenza per quella vittoria) e il blocco del tentativo di aumentare l'orario di lavoro all'epoca del ministro Profumo. Tutti successi significativi che hanno permesso una forte crescita dell'Associazione con un incremento esponenziale degli iscritti e un aumento di 11mila voti alle ultime elezioni delle Rsu.

L'emergenza Covid-19 ha prodotto, nella scuola, una serie di misure abnormi e pericolose non solo per le condizioni di lavoro dei docenti ma soprattutto per la funzione dell'istruzione, come definita nella nostra Costituzione. A seguire gli interventi ministeriali e le reazioni della Gilda.

- 17 marzo, con un modus operandi dai tratti autoritari, veniva emessa una **nota ministeriale** (si badi bene) firmata da Marco Bruschi, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, contenente le "prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza". Aspre le critiche dalla Gilda che ha chiesto il ritiro del provvedimento, sottolineando che "l'emergenza Covid-19 non azzerava il contratto collettivo nazionale di lavoro, né i rapporti sindacali, né la sana dialettica che rappresenta un cardine della vita democratica del nostro Paese".
- Le indicazioni della Task force, i cui compiti si sono indirizzati più che a trovare soluzioni tecnico operative per la riapertura delle scuole a ridisegnare il volto del sistema dell'istruzione. La Gilda ha respinto al mittente la prospettiva di trasformare la tele-didattica da risposta temporanea all'emergenza in elemento strutturale "perché l'istituzione scuola e la sua funzione, sancite dalla Costituzione, - ha asserito Di Meglio - si esplicano nella relazione in presenza tra insegnante e discente. Un freno altrettanto deciso è da porre anche a un possibile intervento sullo status giuridico degli insegnanti, le cui eventuali proposte di cambiamento richiedono un coinvolgimento di soggetti ben più ampio di quello costituito dalla task force ministeriale".

La Gilda degli Insegnanti (oggi Gilda-FGU) si è differenziata, da subito, dalle forme di protesta allora e oggi diffuse, caratterizzate da un ribellismo pregiudiziale e da una critica ideologica. La sua critica si è sempre indirizzata nel merito delle questioni, analizzate dal punto di vista delle ricadute sulla funzione istituzionale della scuola e mai da quello ideologico che distingue le parti politiche in amiche e nemiche.

LA GILDA-FGU: I PUNTI DI RIFERIMENTO

Il punto di riferimento fondamentale della Gilda è la Costituzione italiana, secondo cui la Scuola ha la funzione istituzionale (una sorta di *mandato sociale*) di formare le nuove generazioni. Non è un caso che lo stato giuridico dei docenti sia così concepito: la

"funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità". [D.Lgs 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I)]. Perciò, la Gilda degli Insegnanti ha da sempre rivendicato la creazione di una **specifico area di contrattazione per i docenti**, separata dagli ATA. Per noi la **scuola statale è, e deve restare, una Istituzione della Repubblica**, fuori dalle logiche del "mercato".

LA GILDA-FGU SI BATTE PER:

- la valorizzazione sociale, professionale ed economica della professione docente; a fronte dell'aumento dei carichi di lavoro e della complessità dei compiti che vengono sempre più imposti ai docenti, è inaccettabile continuare a percepire uno stipendio tra i più bassi d'Europa;
- la creazione di un'area di contrattazione specifica per i docenti con il superamento delle attuali RSU per cui i problemi dei docenti vengono assimilati a quelli degli ATA;
- la valorizzazione del lavoro in classe dei docenti evitando che i pericolosi discorsi sul "merito" e il Fondo d'istituto premino chi fa *altro* dall'insegnamento;
- la stabilizzazione degli organici delle scuole con la creazione di un vero organico funzionale di Istituto, al posto del pasticciato organico dell'autonomia voluto dalla legge 107/2015, che consente di rafforzare l'offerta formativa con risorse adeguate;
- la stabilizzazione del precariato "storico" con l'avvio di modelli di formazione e reclutamento dei docenti seri, trasparenti e pubblici, uscendo dalle logiche per le quali il mestiere di insegnante è solo un "posto di lavoro", malpagato, ma "sicuro";
- la libertà di insegnamento contro le logiche impiegatizie e burocratiche, contro scelte pedagogiche, culturali e didattiche imposte dall'alto.

Aderire alla Gilda, quindi, significa non solo iscriversi ad un sindacato che offre i tradizionali servizi, ma anche qualcosa di diverso. Si tratta di rafforzare un'Associazione che ha statutariamente la finalità di valorizzare e salvaguardare la professione docente.

La Gilda degli Insegnanti offre, nel settore dei servizi, ai suoi iscritti:

- assistenza, consulenza e rappresentanza specialistica (ad es. controllo cedolino stipendiale, ricostruzione della carriera, pratiche pensionistiche e buonuscita, pratiche per l'indennità di disoccupazione, ecc.) presso le sedi provinciali e on-line tramite posta elettronica;
- assistenza nella stesura di ricorsi e nelle procedure di conciliazione o arbitrato nelle vertenze che possono insorgere con l'Amministrazione Scolastica;
- informazioni su tutti i temi inerenti la normativa scolastica e contrattuale (permessi, ferie, maternità, part-time, ecc.);
- assistenza nella compilazione delle domande di mobilità (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni), di inserimento e aggiornamento delle graduatorie;
- invio di newsletter di comunicazione sulle notizie e scadenze più importanti;
- abbonamento a *Professione Docente*, periodico dell'associazione, spedito bimensilmente ad ogni iscritto;
- accesso a ricerche e documentazioni specifiche sulla professionalità docente a cura del Centro Studi della Gilda;
- iniziative di formazione e aggiornamento professionale tramite *l'Associazione Docenti Art. 33*;
- agenda annuale dell'Insegnante Gilda;
- assicurazione professionale per la responsabilità civile dei docenti e per l'infortunistica.



SEDE PROVINCIALE
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI